Sent. n. 60/2026/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9307/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, nato a XXX (XXX) il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vito Vertone) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo, 11 (PEC: vertone.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it);

contro l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Sede Provinciale Potenza in persona del Direttore in carica l.r.p.t.,

avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a pensione di privilegio.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

constatato che alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 09/02/2026, XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei

conti esponendo, tra l'altro:

- che aveva prestato servizio per numerosi anni nella Polizia di Stato – Polizia Stradale (Compartimento Polizia Stradale di Potenza) con la qualifica di Sovrintendente Capo, svolgendo attività operative ad elevato rischio, riportando nel corso del servizio «… *infermità e/o lesioni riconducibili a fatti di servizio, tra cui: "Discopatia erniaria del tratto L4-S1 con segni di sofferenza neurogena del miotomo L4-L5 bilateralmente; Scomparsa della lordosi lombare; Infarto miocardico-acuto antero-apicale con duplice angioplastica coronarica", come da documentazione sanitaria e verbali medico-legali allegati* …»;

- che, riconosciuto "NON idoneo permanentemente al servizio nella P.S. in modo parziale" con Verbale AB n 2207 del 10.06.2003 dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari (con infermità ascritte alla 4^ Categoria Tab A max), con decreto 10/R del 21.6.2004 il Ministero dell'Interno riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate;

- che, collocato dall'1.03.2017 in pensione, in data 29.07.2017 avanzava domanda per la corresponsione della Pensione Privilegiata Ordinaria, e veniva conseguentemente sottoposto a visita della CMO del Dip. Medicina Legale di Bari, che con Verbale mod BL/B n. 1728 del 15.11.2018, lo riteneva "NON IDONEO" alla Categoria di appartenenza (congedo), ascrivendo complessivamente le infermità alla Categoria 4^ NON suscettibile di miglioramento;

- che, nonostante la documentazione sanitaria ed amministrativa fosse stata trasmessa (con note 08/04/2019 e del 03/05/2019) all'INPS, quest'ultimo non provvedeva alla liquidazione della Pensione richiesta, e senza esito rimaneva il sollecito effettuato in data 31.05.2023;

- che in data 12.01.2024 presentava domanda di "Pensione di Inabilità di Privilegio gestione pubblica";

- che, alla data di deposito del ricorso, nulla era stato corrisposto al ricorrente per le predette Pensioni, omissione «…*erronea e illegittima, poiché le condizioni sanitarie del ricorrente integrano gli estremi della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ovvero, in subordine, danno comunque titolo alla pensione privilegiata ordinaria (come è stato già accertato dalla preposta Commissione Medica*)».

Il ricorrente, pertanto, ritenendo sussistere i necessari presupposti, chiedeva, previa, ove occorra, disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e dei giudizi medico-legali posti a fondamento del diniego, che fosse accertato e dichiarato che le infermità dallo stesso riportate, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, hanno determinato una condizione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, riconoscendo per l'effetto il proprio diritto alla pensione di Inabilità di privilegio, con ascrizione alla 1ª categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981, ovvero in subordine alla Pensione Privilegiata ordinaria, con ascrizione alla categoria tabellare ritenuta di giustizia, in entrambi i casi con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e con condanna dell'INPS al pagamento del relativo trattamento con i ratei arretrati non corrisposti, maggiorati degli interessi legali nei limiti di legge, e delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.

In via istruttoria si chiedeva che fosse ordinato all'Amministrazione resistente il deposito di tutta la documentazione relativa alla pratica pensionistica del ricorrente e, ove ritenuto necessario, che si disponesse CTU.

Con memoria difensiva depositata in data 08/06/2026 si costituiva in giudizio

l'INPS che – eccepita preliminarmente la prescrizione quinquennale dei ratei maturati e non riscossi – evidenziava, nel merito:

- che il ricorrente, titolare di pensione dal 2017, nel medesimo anno ha presentato richiesta di pensione privilegiata ordinaria al Ministero dell'Interno il quale, «…*a seguito del puntuale riscontro fornito da INPS in data 7 marzo 2018 sulle modalità di trasmissione telematica delle domande di privilegio, ha comunicato anche all'interessato, con nota dell'11 maggio 2018, che avrebbe dovuto presentare domanda di pensione in via telematica, in ottemperanza alla circolare INPS n.131 del 19 novembre 2012*»;

- che in data 5 dicembre 2023 l'INPS ha dato riscontro al sollecito ricevuto evidenziando l'assenza, alla predetta data, della presentazione di domanda di pensione privilegiata da parte del ricorrente in via telematica, unica modalità prevista dalla circolare Inps n.131 del 19/11/2012*;*

- che il ricorrente ha telematicamente presentato la domanda di pensione di inabilità di privilegio Gestione Pubblica soltanto in data 12 gennaio 2024, procedendo l'INPS a «…*calendarizzare la rata del mese di lavorazione della domanda di privilegio, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda telematica, ai sensi dell'articolo 191 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092*».

Tanto premesso l'INPS chiedeva che le domande attoree fossero dichiarate inammissibili o rigettate, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 18 giugno 2026 il difensore di parte ricorrente dava atto della ricezione di una comunicazione da parte dell'INPS relativa alla avvenuta liquidazione, in favore del sig. XXX, della pensione di privilegio oggetto di domanda, e chiedeva un breve rinvio allo scopo di verificare l'effettività di detta

liquidazione; l'avv. Dinoia, per l'INPS, precisava che il competente Ufficio amministrativo dell'Ente previdenziale aveva già provveduto alla liquidazione del beneficio pensionistico con decorrenza dal mese di febbraio del 2024, dovendosene soltanto attendere il pagamento e non si opponeva alla avversa richiesta di rinvio che, pertanto, veniva concessa.

Con atto depositato il 13/10/2026 l'avv. Vertone – premettendo che il ricorrente, verificato che nel mese di giugno 2026 vi era stato l'accredito delle competenze dovute dall'INPS (fatto sopravvenuto al deposito del ricorso) che aveva determinato il soddisfacimento del diritto azionato e quindi il difetto di interesse ad agire, dichiarava di voler rinunciare agli atti del presente giudizio – chiedeva che questa Corte volesse pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 22 ottobre 2026 nessuno è comparso.

Considerato in

DIRITTO

Si prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti con riferimento alla intervenuta liquidazione del beneficio richiesto da parte del ricorrente.

Risulta, pertanto, acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato diritto, e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti e delle relative richieste, nonché della decisione assunta, che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione

delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 22 ottobre 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2026.

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO